

COMUNE DI SOLARINO
Provincia di Siracusa

IL MESSO COMUNALE
Angelo Tarantello

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria

Deliberazione N° 8

Seduta del 30-03-2017

Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:55**, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **12** ed assenti, sebbene invitati, N. **3** Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

BURGIO PAOLO	P	OLIVA PIPPO	P
TERRANOVA EMILIO	P	OLIVA SALVATORE	A
FORMICA PAOLO	P	MONTALTO SEBASTIANO	P
VALENTI AMALIA	P	DI NOTO GIUSEPPE	P
CASSIA SALVATRICE	A	GIAMBERTONE PAOLO	P
MANIGRASSO MARIA	P	GIARDINA MARIA GRAZIA	P
GIANNI MICHELE	P	CARPINTERI GIUSEPPE	P
MANGIAFICO SALVATORE	A		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco SCORPO SEBASTIANO** il quale é presente.

Presiede l'adunanza il Presidente **MANIGRASSO MARIA** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa Spagna Anna** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 12 e pertanto dichiara aperta la seduta che é Pubblica.

Preliminarmente si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento sono presenti 13 Consiglieri ed assenti 2, cioè Oliva Salvatore e Cassia Salvatrice;

che durante la discussione è uscito il Consigliere Mangiafico portando il numero dei Consiglieri presenti a 12 e degli assenti a 3, che rimasto tali al momento della votazione vengono riportati nel fronte spizio del presente verbale per l'esatta individuazione, in via informatica, del Consigliere Anziano, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale;

che sono presenti senza diritto di voto il Sindaco e gli Assessori Cantarella, Scalora e Pistrutto;

che all'inizio delle sedute la Presidente ha nominato a scrutatori per tutta la durata dei lavori i Consiglieri Burgio, Giardina e Gianni, quest'ultimo in rappresentanza della minoranza.

La Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento all'o.d.g. ad oggetto: "Modifica al vigente regolamento per il servizio idrico integrato".

Sono presenti 13 Consiglieri.

La Dott.ssa Carpinteri, caposettore Affari Finanziari, relaziona sull'argomento, dicendo che si tratta di una integrazione al Regolamento finalizzato a che i cittadini possano usufruire del servizio, a mezzo apposita scheda prepagata, anche per gli immobili non forniti dal sistema idrico in tal caso non sono dovuti i canoni di fognatura e depurazione.

Il Sindaco dice che la modifica è derivata dalla richiesta di un cittadino, opportunamente tenuta in considerazione, che ritiene di poter avere la stessa opportunità degli altri utenti, dato che altrimenti per approvvigionarsi dell'acqua in modo diverso, deve pagare un prezzo maggiore.

Fa poi presente che al momento dell'approvazione delle tariffe TARI è passata sotto silenzio il fatto che sono in diminuzione.

Esce il Consigliere Mangiafico. Presenti 12


Il Consigliere Gianni dice che il sistema di erogazione dell'acqua è pubblica per tutti i cittadini.

Tornando anche lui alle tariffe TARI dice che dalle proiezioni da lui effettuate non risulta che le tariffe sono in ribasso.

Gli viene risposto che alla tematica sarà data risposta al prossimo Consiglio Comunale.

La Presidente mette ai voti la modifica al Regolamento per come proposto dall'ufficio, che viene approvata ad unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti, con votazione palesemente espressa.

La Presidente alle ore 23,40, esauriti i lavori, dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE**

(S.I.I.)

COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

PARTE PRIMA: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Art. 1- Distribuzione dell'acqua	4
Art. 2- Sorveglianza igienica	4
Art. 3- Sistema di fornitura dell'acqua	4
Art. 4- Tipo di fornitura	4
Art. 5- Durata dei contratti di fornitura - modalità per il recesso	4
Art. 6- Divieto di rivendita dell'acqua	5
Art. 7- Prelievi abusivi e vietati	5
Art. 8- Fornitura su strade dotate di rete idrica	6
Art. 9- Fornitura su strade prive di rete idrica	6
Art.10- Norme per le forniture	6
Art.11- Domanda di fornitura	7
Art.12- Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	8
Art.13- Concessioni provvisorie	8
Art.14- Contratto di fornitura - versamenti accettazione regolamento	8
Art.15- Norme per l'esecuzione delle prese spese e diritti relativi	9
Art.16- Proprietà delle condotte e delle prese	9
Art.17- Responsabilità in merito all'uso e conservazione delle prese e dei contatori	9
Art.18 - Manutenzione delle condutture e delle prese	10
Art.19 - Modalità per la posa di tubi di presa nella proprietà privata	10
Art.20 - Modifica delle prese	10
Art.21 - Contatori tipo e localizzazione. Quota ex nolo contatore	11
Art.22 - Verifiche cambiamento contatore	12
Art.23 - Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura	12
Art.24 - Subentri (o volture)	13
Art.25 - Disdette di utenza e cessazione contratti	13
Art.26 - Risoluzione di diritto del contratto di fornitura	13
Art.27 - Morte dell'utente	13
Art.28 - Fallimento dell'utente	14
Art.29 - Utilizzo di acqua potabile per fini diversi da quelli indicati nel Contratto di fornitura	14
Art.30 - Tariffe	15
Art. 31 - Accertamenti dei consumi - eccedenze - modi di pagamento	15
Art.32 - Atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del servizio	16
Art.33 - Apparecchi vietati	17
Art.34 - Irregolarità di impianto	17
Art.35 - Esecuzione e manutenzione degli impianti interni	17
Art. 36- Impianti di sopraelevazione all'interno degli edifici	17

Art. 37- Assistenza specialistica alle utenze idriche condominiali	19
Art. 38- Prese elettriche di terra	19
Art.39 - TARIFFE ANNUE CANONI E QUOTE FISSE	19

PART.E SECONDA: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni	20
Art. 2 - Obbligo di allacciamento	20
Art. 3 - Criteri generali	20
Art. 4 - Sversamento delle acque bianche e nere	22

Titolo II : L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5 - Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda	21
Art. 6 - Competenze	23
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	25
Art. 8 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati	25

Titolo III : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 9 - Ammissibilità	26
Art.10 - Immissione in Pubblica fognatura	26
Art.11 - Modalità e tempi di allacciamento	26

Titolo IV : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art.12 - Ammissibilità	27
Art.13 - Immissione in Pubblica fognatura	27

Titolo V : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art.14 - Scarichi vietati	27
Art.15 - Scarichi di sostanze pericolose	27

Titolo VI : MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art.16 - Opere di allacciamento in fognatura	27
Art.17 - Allacciamenti su strade dotate di rete Fognaria	27
Art.18 - Allacciamenti su strade prive di rete Fognaria	28
Art.19 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione	28
Art.20 - Allacciamenti con sollevamento	29
Art.21 - Contributo di allaccio	29
Art.22 - Manutenzione	29
Art.23 - Ispezione e sopralluoghi	29

Titolo VII : CANONE

Art.24 - Canoni dovuti per gli scarichi civili	30
Art.25 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali	30

Titolo VIII : SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.26 - Inadempienze relative al Regolamento	32
Art.27 - Controlli e verifiche	32

Titolo IX : NORME FINALI

Art.28 - Rinvio 32
Art.29 - Entrata in vigore e modifiche del presente Regolamento 32

PART.E TERZA: ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI, FOGNARI E ATTIVITÀ VARIE

DEFINIZIONI 33

Allegato 1 - NORME TECNICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
IGIENICO-SANITARI INTERNI ALLE PROPRIETÀ PRIVATE 34

PARTE PRIMA: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua nel territorio Comunale, per il tempo necessario agli adempimenti di affidamento in concessione, é regolato dalle norme contenute nel presente Regolamento avente anche valore di carta dei servizi.

In quanto valore di carta dei servizi, il presente permane comunque carente della tempistica, ad oggi non facilmente precisabile.

A tal fine, i singoli contratti di somministrazione in essere tra l'utenza ed il Comune, ovvero con il precedente Gestore, sono da intendersi, ad ogni effetto di legge, volturati al Comune ed ad essi si applica il presente Regolamento.

ART. 2 - SORVEGLIANZA IGIENICA

Il Comune eserciterà la vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata ed effettuerà, anche di concerto con la competente AUSL, in tutto il percorso della rete di distribuzione, secondo le esigenze, analisi di controllo (chimico-batterologico) a mezzo di laboratori propri e/o legalmente autorizzati e comunque secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 3 - SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua é, di norma, effettuata a deflusso libero misurato da opportuno contatore.

Il Comune peraltro si riserva la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza, con apposito rubinetto tarato o altro idoneo sistema, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio.

In caso di diminuzione della portata degli acquedotti Comunali per magre estive o per cause tecniche o di forza maggiore, il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua, ferme restando le eventuali adozioni di idonei sistemi per la distribuzione ad ore alternate dell'acqua.

È prevista la possibilità di fornitura acqua sia per uso domestico che non domestico, mediante apposito distributore a scheda ricaricabile che potrà essere rilasciata ad uso di immobili non forniti dal sistema idrico. In questo caso è escluso il pagamento del canone di fognatura e depurazione.

ART. 4 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono essenzialmente in:

- 1 - Forniture Comunali per uso pubblico. Esse comprendono quelle concessioni per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi di amministrazioni e/o Enti che gravino esclusivamente sul bilancio del Comune, pubblici servizi gestiti dal Comune, innaffiamenti stradali, giardini comunali, fontanelle, fontane, orinatoi, bagni e lavatoi comunali, idranti stradali, cacciate per lavaggio fognature, ecc.
- 2 - Forniture per tutti gli altri Enti e per i privati. Esse comprendono concessioni per uso domestico e non, per bocche da incendio private, per uso commerciale, per ogni altro uso diverso. Vengono regolate dalle presenti norme e dalle contingenze che possono essere fissate nei singoli contratti di somministrazione.

ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA - MODALITÀ PER IL RECESSO

I contratti decorrono dall'effettiva data di installazione o di controllo del contatore e, comunque i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi decorrono dal giorno di inizio del prelievo; inoltre avranno termine alla fine dell'anno solare e si intenderanno

tacitamente rinnovati di anno in anno.

Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisare il Comune, con lettera raccomandata o con apposita richiesta inoltrata direttamente presso gli Uffici preposti del Comune stesso.

Il Comune provvederà al distacco della fornitura.

Il contratto si intenderà disdetto o concluso entro 7 gg. lavorativi dalla data di disdetta da parte dell'utente, ed i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi saranno calcolati sino alla data del distacco. L'utente deve consentire l'accesso per l'esecuzione del distacco.

In ogni caso comunque il Comune, ove necessario, provvederà al conteggio delle morosità ed alle riscossioni di tariffe, canoni, quote fisse, diritti, etc. .

ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

L'acqua fornita deve essere esclusivamente utilizzata nell'immobile per l'uso, per il numero di unità immobiliari o mq per i quali é stata concessa, con divieto in ogni caso all'utente di farsi a sua volta concedente di forniture d'acqua.

ART. 7 - PRELIEVI ABUSIVI E VIETATI

É fatto divieto a chiunque :

- a) di prelevare acqua senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore regolarmente sigillato dal Comune;
- b) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale per convogliare l'acqua stessa in altri punti;
- c) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché dalle eventuali bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- e) rimane comunque vietato prelevare acqua da pozzi o trivelle privati in zone già servite dal pubblico acquedotto.

Il Comune, accertata l'infrazione e previa comunicazione a mezzo raccomandata, potrà sospendere immediatamente il prelievo abusivo senza pregiudizio alcuno per la denuncia alle competenti Autorità e per la corresponsione degli importi dovuti da tale prelievo calcolati anche forfettariamente alla tariffa massima al momento vigente.

TITOLO II - FORNITURE PER USO PRIVATO

CAPO I - MODALITÀ FORNITURA

ART. 8 - FORNITURA SU STRADE DOTATE DI RETE IDRICA

Nelle strade e piazze già fornite di rete di distribuzione, il Comune, è tenuto alla fornitura dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi previsti, ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni di presa. È facoltà dell'Ente demandare al richiedente di provvedere in proprio all'esecuzione dei lavori, così come, nel caso in cui l'Ente sia disponibile ad effettuarli, è facoltà del richiedente fare istanza al fine di ottenere l'autorizzazione a provvedere in proprio. Le spese per l'esecuzione dei lavori effettuati dal comune, sono valutate sulla base del "Prezziario d'utenza " in vigore.

La facoltà dell'Ente di demandare al richiedente di provvedere in proprio è consentita per qualsiasi altra tipologia di lavoro, ivi compresa l'installazione del misuratore, anche se non espressamente specificata nel relativo articolo.

Qualora sussistessero limiti quantitativi o tecnici della risorsa idrica, sarà assicurato comunque l'erogazione di un minimo vitale.

ART. 9 - FORNITURA SU STRADE PRIVE DI RETE IDRICA

Per le strade prive di rete idrica e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di distribuzione sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sul nuovo acquedotto realizzato e l'installazione degli strumenti misuratori con le modalità previste dal presente Regolamento.

Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di presa idrica su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una tubazione di diametro superiore a quello necessario per alimentare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.

Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione (stabilita dal prezziario d'utenza), un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati. Tutti i progetti, corredati della documentazione tecnico-economica, verranno inviati al Comune per il preventivo assenso. È comunque vietato ai richiedenti o a loro incaricati, realizzare con propri mezzi tratti di condotte ricadenti su aree pubbliche.

ART. 10 - NORME PER LE FORNITURE

Le forniture d'acqua potabile sono concesse a chi ha la proprietà o il possesso di un immobile (munito di regolare Autorizzazione o Concessione Edilizia, anche in Sanatoria) a qualsiasi titolo legittimo. Eventuali trasferimenti di diritti reali o di godimento, devono essere comunicati al Comune entro un anno dall'avvenuta stipula. In caso di concessione di godimento dell'immobile, la fornitura potrà essere intestata al richiedente previa esibizione del titolo regolarmente registrato o di delega, con firma autenticata, nonché di dichiarazione di notorietà attestante la consistenza dei componenti del nucleo familiare e la residenza.

In caso di morosità non sarà possibile intestare l'utenza al nuovo richiedente sino a quando questa non sarà sanata, a meno che non si stipuli un nuovo contratto corrispondendone i relativi costi.

Per gli edifici in Condominio la fornitura può essere richiesta dall'Amm.re pro-tempore, purché ne abbia titolo legale, ferme restando le modalità di cui al precedente comma.

Qualora per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, il Comune debba installare tutta o parte della derivazione e dell'opera di presa in proprietà di terzi, previa imposizione di servitù da parte del Comune, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente stipuli, a proprie spese o sotto la propria responsabilità, con i proprietari degli immobili da attraversare con le condotte, regolare servitù di acquedotto in cui sia compreso anche il diritto di passaggio a favore del Comune per consentire di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici.

Il Sindaco, qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, potrà quindi ordinare le relative servitù di passaggio delle condotte idriche e nel caso determinare l'importo delle relative indennità.

Le utenze devono essere tante quanti sono gli usi regolati da tariffe diverse.

Le forniture per gli immobili in assenza di Autorizzazione o Concessione Edilizia anche in Sanatoria, potranno essere autorizzate dal Comune in maniera provvisoria, sempre che sia in corso la pratica di sanatoria.

ART. 11 - DOMANDA DI FORNITURA

Per ottenere il contratto di fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare al Comune, debitamente compilata, l'apposita richiesta in carta semplice di allaccio e fornitura d'acqua potabile allegandovi in copia per i nuovi insediamenti la seguente documentazione:

- Copia documento di identità;
- Copia della Concessione Edilizia o suoi riferimenti;
- Autocertificazione secondo norma di legge attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze ,etc.

Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovrà invece allegarsi:

- Copia documento di identità;
- Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione;
- Certificato attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta ovvero dichiarazione sostitutiva in cui venga dichiarato l'avvenuta presentazione di istanza di sanatoria, l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri dovuti, che l'immobile non sia stato edificato in zone dichiarate di inedificabilità assoluta, e che l'edificio non sia stato oggetto di contestazione di infrazione urbanistica;
- Copia ricevute oblazione dovuta;
- Autocertificazione secondo norma di legge attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc. Tutte le autodichiarazioni, saranno soggette verifiche.

Per i nuovi insediamenti ed in genere per opere che necessitano di atto autorizzatorio urbanistico, la domanda, corredata di quanto occorrente allo scopo, dovrà essere presentata contestualmente a quella per la Concessione od Autorizzazione edilizia, al fine di poterne rilasciare l'attestazione di fattibilità preventiva.

La richiesta, se effettuata per conto di un Condominio, deve essere accompagnata dal verbale di assemblea ove viene chiaramente identificata la persona autorizzata a sottoscrivere il contratto di somministrazione.

Qualora il reperimento della documentazione di rito risultasse difficoltoso ed oneroso il

Comune potrà autorizzare una documentazione sostitutiva idonea da allegare alla domanda.

Tutti coloro che presentassero domanda di regolarizzazione in quanto allacciati abusivamente (purché aventi titolo e purché non ostino vincoli di natura tecnica od igienica) potranno ottenere il contratto di fornitura previo pagamento dei relativi diritti, dei consumi passati di acqua e dei relativi canoni calcolati alla tariffa vigente maggiorata degli interessi moratori di cui all'Art.38 del presente Regolamento. Gli importi saranno calcolati forfettariamente e con decorrenza dalla data di inizio del prelievo abusivo accertato o dichiarato secondo le vigenti normative, sulla base del numero di componenti del nucleo familiare per mc 65 per persona all'anno per le utenze domestiche, sulla base minima di 150 mc all'anno per le utenze non domestiche.

In tal caso il Comune, al fine di dar corso alla regolarizzazione suddetta, potrà chiedere (anche a mezzo posta) in qualunque momento una diversa documentazione e/o una integrazione della documentazione presentata relativamente alla composizione storica del nucleo familiare.

ART. 12 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico sarà facoltà del Comune rifiutare o revocare motivatamente in qualsiasi tempo, dandone comunicazione all'utente, la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi.

ART. 13 - CONCESSIONI PROVVISORIE

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori, fiere, spettacoli, mostre, congressi, manifestazioni sportive e per esigenze di pubblica utilità e sicurezza) possono essere concesse erogazioni provvisorie subordinate alle condizioni del presente Regolamento.

Le concessioni provvisorie non possono avere durata inferiore ad un trimestre e non superiore a dodici mesi; all'atto del rilascio della concessione provvisoria, a titolo di anticipo sul consumo, dovrà sempre essere pagato anticipatamente al Comune un corrispettivo pari al consumo di 180 mc alla tariffa base vigente salvo conguaglio, unitamente ad eventuali diritti fissi e quant'altro previsto dall'allegato Prezziario.

Per tali utenze all'atto del completamento delle opere il richiedente é tenuto ad effettuare regolare domanda di fornitura secondo quanto previsto dall'Art.11 a prescindere dall'eventuale rifacimento delle opere di presa concesse in via provvisoria. Il Comune provvederà così ad effettuare i conteggi necessari ed eventualmente conguagliare le somme anticipate.

Qualora la concessione si protraesse oltre i dodici mesi, non essendo in tale caso questa tacitamente rinnovabile, il richiedente é tenuto a chiedere per iscritto al Comune ulteriore proroga di tre mesi o di un anno al massimo.

Tutte le utenze provvisorie che protraessero la durata della concessione oltre i termini del presente articolo potranno, a giudizio insindacabile del Comune, essere chiuse senza obbligo di preavviso in qualsiasi momento.

ART. 14 - CONTRATTO DI FORNITURA - VERSAMENTI – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma preventivata come costo della tariffa, oltre ai corrispettivi relativi alle spese di istruttoria e dell'anticipo sul consumo stabilito per ciascuna tariffa, delle spese di bollo e di quant'altro eventualmente all'uopo stabilito.

Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta interamente le disposizioni del vigente Regolamento e delle sue variazioni future approvate dagli organi competenti e comunicate all'utenza dal Comune.

CAPO II - MODALITÀ PRESE

ART. 15 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE – SPESE E DIRITTI RELATIVI

Le opere di derivazione dalla condotta principale ed i relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione incluse, costituiscono la "presa".

Spetta al Comune di determinare il diametro della presa, il tipo di materiale da adottare tra quelli ammessi dalle normative vigenti, riconosciuti idonei dalle Autorità competenti in materia, e di scegliere il luogo più idoneo per la derivazione della presa stessa.

Tra presa stradale e apparecchio misuratore non potrà essere in alcun caso autorizzata l'installazione di apparecchi sopraelevatori di pressione, autoclavi, serbatoi, etc. .

Qualunque lavoro di costruzione e posa di prese ed apparecchi misuratori, anche ricadenti nella proprietà privata, é effettuato dal Comune. Nel caso in cui il Comune domandi all'utente, oltre all'installazione, anche l'acquisto del misuratore, non é dovuto alcun rimborso o spese di utilizzo dello stesso, restando comunque nella disponibilità del Comune stesso.

Per le utenze nuove, il contatore é installato al limite esterno della proprietà privata.

Le spese per i nuovi allacciamenti, che dovranno essere corrisposti preventivamente al Comune per l'importo dei lavori relativi, per le spese di istruttoria, per il concorso spese per rilievi ed istruzione pratica, per i diritti di riattivazione contatore utente moroso, per il deposito verifica contatore, sono fissati secondo quanto stabilito dall'allegato prezzario dei lavori acquedottistici e fognari.

Prima di effettuare di sopralluogo tecnico, ove richiesto dal caso, il richiedente é tenuto al pagamento di un costo, a titolo di contributo, indicato nel prezzario d'Utenza allegato.

ART. 16 - PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE

Le condotte stradali e le opere di presa sino al contatore incluso, costruite con il contributo degli utenti , appartengono al Comune, restando all'utente il diritto di uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DELLE PRESE E DEI CONTATORI

L'utente é responsabile della parte di presa posta nella proprietà privata, ed é comunque responsabile, oltre che di tutta l'impiantistica a valle del contatore, di eventuali danni derivanti da rotture od altro dei tratti di presa a monte dei contatori sulla proprietà privata.

Si intende proprietà privata l'insieme delle aree interdette all'uso pubblico.

L'utente deve sempre consentire l'ispezione della condotta a monte del contatore eventualmente posto in proprietà privata.

L'utente é sempre e direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori o del sigillo posto dal Comune, che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo é imputabile a terzi. In tali casi é tenuto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Tale responsabilità é esclusa per i contatori posti dal Comune nelle cassette all'esterno del muro di recinzione.

L'utente che violasse le norme contrattuali o comunque arrecasse danni agli impianti dell'acquedotto, dovrà sottostare al rimborso di tutte le spese tecniche sostenute per il ripristino e le riparazioni necessarie, salva la facoltà di poter sospendere il servizio o revocare la fornitura nei casi previsti dal presente regolamento.

L'utente é altresì responsabile di opere o lavori eseguiti che rendano oneroso l'esercizio e/o la manutenzione del tratto delle opere di presa ricadenti nella proprietà privata.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

ART. 18 - MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE E DELLE PRESE

Tutte le manovre e verifiche, nonché la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della presa sino al contatore incluso, saranno eseguite dal Comune e a sue spese per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata.

Parimenti, per tutte le utenze, gli interventi di manutenzione sul tratto di presa interno alla proprietà privata, a monte del contatore, dovranno essere eseguiti dal Comune ed a spese dell'utente.

ART. 19 - MODALITÀ PER LA POSA DI TUBI DI PRESA NELLA PROPRIETÀ PRIVATA

Nel caso di comprovata necessità, ove il tubo di presa sia posto su terreno sciolto di proprietà privata dovrà essere protetto da idonea fascia di rispetto onde consentire qualsiasi intervento sulla presa.

Qualora invece il tubo sia collocato su terreno non sciolto ed all'interno di fabbricati, dovrà essere posto in modo che sia ispezionabile e munito di idonei scarichi.

L'utente sarà responsabile di qualsiasi danno derivato alle prese per l'inosservanza delle predette modalità.

ART. 20 - MODIFICA DELLE PRESE

Il Comune ha la facoltà di poter compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione della presa.

Nel caso in cui dovesse interrompere anche momentaneamente il servizio, ne darà avviso all'utente interessato.

Qualora l'utente richiedesse per proprie esigenze, ad eccezione del mancato o insufficiente deflusso al contatore, modifiche alle opere di presa, il Comune, riconosciute le opportune e, sempre previa richiesta scritta, vi provvederà a totale carico del richiedente e comunque secondo quanto stabilito dai precedenti articoli e dal prezzario vigente.

CAPO III - CONTATORI

ART. 21 - CONTATORI TIPO E LOCALIZZAZIONE: QUOTE D'UTENZA

Il tipo e la portata dei contatori, verranno determinati a giudizio insindacabile del Comune in relazione alla fornitura richiesta.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo apposto dal Comune.

Per l'utilizzo del contatore l'utente dovrà corrispondere una quota fissa d'utenza previsto dal Prezziario d'utenza. Per le utenze domestiche condominiali le dette quote d'utenza sono riferite al numero complessivo delle unità domestiche in atto collegate al contatore.

Di norma i contatori verranno posti al limite della proprietà privata al piano terreno dell'edificio ed in immediata adiacenza del muro frontale nel punto di immissione della condotta. Altri posizionamenti potranno essere approvati dal Comune a condizione che l'apparecchio di misurazione possa essere sempre e comunque facilmente accessibile al personale incaricato dal Comune.

É assolutamente proibito attivare nuove utenze che prevedono l'installazione di contatori nell'interno degli appartamenti e nei garages di singola pertinenza, salvo diverse disposizioni di Legge.

Le utenze preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che si trovassero in tale situazione potranno essere obbligate in qualunque momento, a spese ed a cura del Comune, allo spostamento del contatore in luogo idoneo alla lettura. In tal caso resta inteso che il riallaccio delle condutture a norma, a valle del contatore, può essere eseguito a cura del Comune ma a totale carico dell'utente.

L'utente pertanto si obbliga a consentire l'accesso degli incaricati del Comune per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessità di chiedere alcuna autorizzazione. Nella fattispecie, nel caso di ricezione di avviso di mancata lettura a causa di sua assenza od altro, si obbliga a far direttamente pervenire al Comune la lettura completa del contatore entro 7 giorni; in caso contrario resta in facoltà del Comune poter fatturare, seppure in acconto, un quantitativo di mc desunto da dati storico-statistici in suo possesso, ed, in mancanza, un consumo minimo presunto di 50 mc/anno per cadauna persona x cadauna unità abitativa.

Le utenze preesistenti che invece hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprietà privata e/o su spazi privati comunque non di singola pertinenza (androni, vani autoclavi, etc.), ma comunque non accessibili alla lettura per vari motivi, sono obbligate a rendere accessibile il contatore senza costringere l'incaricato del Comune a tornare più volte, pena l'addebito in bolletta delle spese sostenute per l'effettuazione della lettura e di ogni altro onere.

Rimarrà comunque in facoltà del Comune accertare anche a valle dei contatori e quindi nella proprietà privata, prelievi irregolari non autorizzati (quali ad esempio aspirazioni meccaniche direttamente sul tubo di presa in assenza di serbatoi di accumulo) che saranno perseguiti a norma dell'Art.19.

Il Comune deve, a spese degli utenti, installare nei condomini, a richiesta di questi, contatori differenziali (non danno cioè luogo a singola bolletta) su tutte le unità immobiliari assoggettate alla stessa tariffazione, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

Nei casi in cui, per le modalità dell'impianto (ad esempio unica colonna che serve più condomini), ciò non sia possibile, il Comune, sempre a richiesta del condominio, installerà nella derivazione che serve il singolo appartamento, contatori differenziali a lettura a distanza, addebitando in bolletta il solo costo degli stessi.

ART. 22 - VERIFICHE CAMBIAMENTO CONTATORE

Quando gli apparecchi di misura risultassero guasti o non leggibili, il Comune provvederà a sua cura e spese alla loro sostituzione con avviso all'utente.

L'utente non potrà mai pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, risulti, illeggibile o difettoso nel funzionamento registrando consumi per valori maggiori del + 2 % in svantaggio dell'utente.

Il Comune, qualora lo ritenesse opportuno, avrà la facoltà di procedere al cambio dei contatori, senza obbligo di preavviso od esplicito consenso dell'utente.

In caso di constatata erronea misura del contatore, il consumo del periodo in questione verrà stabilito, se nel primo anno della fornitura, sul consumo del periodo precedente la constatazione dell'errore; se negli anni successivi, nella stessa misura dello stesso periodo corrispondente all'anno antecedente, secondo i dati storico-statistici in possesso del Comune.

Quando l'utente ritenesse errate le indicazioni del contatore, potrà richiedere che ne sia effettuata la verifica; la richiesta in carta semplice, potrà effettuarsi anche c/o gli Uffici preposti del Comune, previo pagamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, come stabilito dal "prezziario d'utenza".

Qualora l'esito della verifica effettuata risultasse errato a svantaggio dell'utente per una inesattezza superiore al + 2 % saranno effettuate le opportune correzioni senza costi per l'utente in merito alla verifica effettuata.

In caso contrario nessuna variazione verrà fatta e le spese saranno addebitate all'utente.

ART. 23 - VERBALE DELL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

All'atto, sia della posa in opera dell'apparecchio misuratore che alla sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso ed i motivi dell'eventuale rimozione e sostituzione.

Nel caso di sostituzione del contatore per danneggiamento, dovuto ad incuria o mancata sorveglianza da parte dell'utente, le spese relative e quelle dell'eventuale adeguamento dell'impiantistica saranno addebitati direttamente nella bolletta successiva.

CAPO IV – VOLTURE, DISDETTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 24 – VOLTURE

Si considera subentro l'operazione con la quale una persona fisica o giuridica, o altro Ente, dotato di sola autonomia patrimoniale, si sostituisce ad un utente esistente nell'uso di un impianto situato nella stessa sede in cui l'impianto stesso é funzionante.

In caso di voltura, il nuovo utente subentrante dovrà stipulare un contratto a suo nome corrispondendo quanto di competenza (come da prezziario allegato), anche al riguardo di eventuali pendenze precedenti dovute dall'intestatario del contratto ancora in essere.

Ove esistano pendenze non imputabili all'utente richiedente, sarà facoltà di quest'ultimo optare tra voltura e nuovo contratto, così come prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

La voltura é gratuita e comporta la corresponsione dei soli oneri fiscali e spese previste, solo per i seguenti casi:

- A) tra persone dello stesso nucleo familiare anagrafico;
- B) per successione ereditaria;
- C) per trasformazione della ragione o denominazione sociale;
- D) per liquidatori o curatori fallimentari;
- E) per co-intestazione di associazioni professionali.

In tutti gli altri casi sono dovute le relative spese di istruttoria per voltura utenze.

ART. 25 - DISDETTE DI UTENZA E CESSAZIONE CONTRATTI

In caso di disdetta dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata al Comune, (oppure dandone avviso recandosi c/o gli Uffici preposti). In ogni caso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, sino al sigillo della presa e così come previsto dell'Art. 5.

ART. 26 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

La fornitura si intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un semestre.

La fornitura potrà essere riattivata solo previo pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione stabiliti dall'allegato Prezziario dei lavori acquedottistici e fognari.

ART. 27 - MORTE DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad essa eventualmente dovute dal defunto.

Gli stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di tre mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e possono subentrare direttamente nel contratto di somministrazione, senza alcun onere.

ART. 28 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore, ai sensi delle vigenti Normative.

ART. 29 - UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER FINI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL CONTRATTO DI FORNITURA

É assolutamente vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura, fatti salvi i casi espressamente e temporaneamente autorizzati dall'Autorità competente e salvo l'uso per la cura del verde privato e/o condominiale di pertinenza dell'unità abitativa là dove il servizio idrico integrato venga erogato in modo continuativo. L'infrazione al divieto predetto, debitamente accertata, darà luogo alla sospensione della fornitura per un periodo di tempo non inferiore a 5 giorni ed alla cessazione della stessa in caso di recidiva.

TITOLO III – TARIFFE E CONSUMI

ART. 30– TARIFFE

Per l'applicazione delle tariffe, sono definiti i seguenti usi:

- a) USO DOMESTICO URBANO RESIDENTE E NON
- b) USO DOMESTICO EXTRA-URBANO
- c) USO ASSIMILATO A DOMESTICO (Case di cura ed alberghi, ospedali-ospizi-caseme-carceri)
- d) USO ASSIMILATO A DOMESTICO (scuole private e pubbliche)
- e) USO INDUSTRIALE
- f) USO DIVERSO EXTRA-DOMESTICO (box auto, usi condominiali, autorimesse, depositi, autofficine, esercizi commerciali)
- g) USO EXTRA-DOMESTICO PER UTENZE PROVVISORIE E DI CANTIERE
- h) USO EXTRA DOMESTICO SPECIALE (bar, gelaterie, ristoranti, autolavaggi, lavanderie, stabilimenti comm. Etc.)

Per tutte le utenze ricadenti nel territorio di Solarino, ai fini tariffari sono, identificate le fasce elencate nella tabella seguente. Le relative tariffe corrispondenti alla varie fasce e relative quote fisse, **saranno definite con deliberazione di Giunta Comunale.**

La certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare verrà esibita all'atto del contratto, ovvero al momento in cui si verifica la variazione; essa resterà valida per la prosecuzione del contratto, restando l'utente responsabile ed obbligato a comunicare le eventuali variazioni.

Il Comune comunicherà agli utenti le variazioni apportate col nuovo regolamento; gli utenti entro 120 giorni dalla data di ricevimento, comunicheranno, documentandolo, il numero di persone che compongono i singoli nuclei familiari.

ART. 31 - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO

Agli effetti della determinazione dei consumi é considerata unitá il metro cubo.

Le letture dei contatori, saranno effettuate almeno ogni semestre solare in modo da poter fornire avviso all'utenza in caso di riscontro di consumi anomali; il Comune si riserva il diritto di effettuare letture intermedie.

La fatturazione é di norma trimestrale con conguaglio annuale che segue le letture effettuate. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore nel rispetto dei singoli contratti di fornitura.

Ove, per motivi indipendenti dal Comune, non sia possibile effettuare regolare lettura del contatore necessaria al conguaglio annuale, il Comune provvederà ad emettere ulteriore bolletta in acconto, salvo conguaglio, pari al consumo storico-statistico, se disponibile, desunto dalle precedenti letture e fatturazioni di conguaglio; in mancanza, in acconto sulla base di un consumo presunto di 50 mc/anno per cadauna persona residente in caso di utenza domestica, sulla base di 100 mc/anno per cadauna unitá immobiliare in caso di utenza extra-domestica.

Il Comune provvederà ad avvisare l'utente ove venissero rilevati consumi anomali rispetto ai normali consumi.

Le somme dovute dovranno essere pagate presso un qualunque Ufficio Postale, o Banca autorizzata con servizio di sportello o domiciliate, nonché qualunque altra modalitá che il Comune metterà a disposizione dell'utenza, entro la data di scadenza indicata sulla

bolletta di esazione.

Non pagando entro i termini suddetti, l'utente dovrà riconoscere al Comune :

- * entro 30 giorni di ritardo, un interesse di mora annuo calcolato pro die pari a 2,5 punti percentuali oltre il tasso EURIBOR a tre mesi base 360 giorni, rilevato al 1° giorno lavorativo del trimestre, sull'importo totale della bolletta ;
- * dal 31-esimo al 90-esimo giorno di ritardo, una penale fissa a titolo di recupero crediti pari al 3,5 % dell'importo totale della bolletta e un'ulteriore indennità di mora pro die del 3,5 % oltre il tasso EURIBOR a tre mesi base 360 giorni, rilevato al 1° giorno lavorativo del trimestre sull'importo totale della bolletta;
- * oltre i suddetti 90 giorni e sino al pagamento del dovuto una penale fissa a titolo di recupero crediti pari al 5,0 % dell'importo totale della bolletta e un'ulteriore indennità di mora pro die del 4,2 % oltre il tasso EURIBOR a tre mesi base 360 giorni, rilevato al 1° giorno lavorativo del trimestre sull'importo totale della bolletta;
- * il pagamento di tutte le spese eventualmente sostenute per il recupero della somme dovute, ivi incluse eventuali spese di chiusura e riallaccio della presa.

L'utente che non avesse ricevuto la bolletta o l'avesse smarrita, potrà procurarsene il duplicato direttamente c/o gli uffici del Comune che lo rilascerà gratuitamente, ferma restando la regolare scadenza di pagamento.

Gli eventuali reclami in corso non sospendono l'obbligo per l'utente di effettuare i pagamenti scaduti ed i successivi.

Nel caso di reclamo accolto positivamente, non verrà applicata alcuna mora.

ART. 32 - ATTI DIPENDENTI DAL MANCATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Comune dovrà conformarsi alla seguente procedura per il recupero delle somme vantate a credito nei confronti dell'utenza:

- * Un primo sollecito di pagamento sulla bolletta successiva a quella di cui non si é avuto il pagamento;
- * L'invio di una lettera di sollecito dopo 6 mesi dall'emissione della prima bolletta;
- * Il recupero coattivo, dopo un mese dalla lettera di sollecito;
- * L'invio del preavviso di distacco, in caso di persistente mancato pagamento, dopo un mese dalla diffida del legale;
- * L'interruzione della fornitura, ove possibile, decorsi 15 gg. dal ricevimento del preavviso di distacco, ovvero la riduzione di flusso;
- * Inizio delle azioni legali per il recupero di quanto dovuto.

Prima di ottenere la riattivazione del servizio, l'utente dovrà pagare al Comune gli importi arretrati, anche calcolati forfettariamente, stabiliti negli articoli precedenti, gli interessi di mora , tutte le spese sostenute per il recupero della morosità, nonché i diritti previsti dall'allegato prezzario per la riattivazione della presa.

TITOLO IV - IMPIANTI INTERNI E DI SOPRAELEVAZIONE

ART. 33 - APPARECCHI VIETATI

É assolutamente vietato mettere in opera negli impianti interni, cioè a valle dei contatori e secondo quanto già specificato all'Art.17, serbatoi o recipienti da cui l'acqua possa ritornare nella tubazione di carico, o dispositivi tali per cui l'erogazione complessiva della presa possa superare, anche per tempi brevissimi, i limiti fissati per il contatore installato.

Sono pure vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelle degli scarichi delle fogne, dell'acqua pluviale e di pozzi privati.

ART. 34 - IRREGOLARITÀ DI IMPIANTO

Se gli incaricati del Comune nelle loro visite di ispezione, riscontrassero irregolarità in qualunque parte dell'impianto rispetto al presente Regolamento o in genere opere non autorizzate anche se collocate nella proprietà privata, il Comune contesterà, a mezzo raccomandata a spese degli utenti stessi, l'infrazione.

L'utente dovrà eliminare le irregolarità accertate entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta, provvedendo altresì al rimborso di tutte le spese tecniche sostenute dal Comune per l'accertamento e per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

In caso contrario il Comune avrà facoltà di sospendere senza altro avviso la fornitura dell'acqua e senza pregiudizio alcuno per la denuncia alle competenti Autorità.

ART. 35 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, é eseguito a cura e spese dell'utente, compresi il rubinetto d'arresto e la valvola di non ritorno obbligatoria installati a valle del misuratore stesso.

I materiali adottati comunque dovranno sempre essere rispondenti alle norme di Legge, dichiarati idonei dalle competenti Autorità e nel rispetto dei relativi Regolamenti Comunali.

ART. 36 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non sia sufficiente per un normale rifornimento di tutti i piani di uno stesso stabile, é ammesso l'uso di un unico impianto di sollevamento che dovrà essere installato ad esclusiva cura e spese dell'utente, sempre e comunque a valle di un unico contatore generale (per la predisposizione del quale varrà quanto previsto agli articoli precedenti).

Nel caso di utenze che si trovassero in tali condizioni ed il contatore generale non fosse installato, l'amministratore del condominio, o chi giuridicamente abbia titolo di rappresentanza dei condomini, dovrà necessariamente provvedere a sottoscrivere il contratto per la regolarizzazione consistente nell'installazione del contatore stesso. In caso contrario il Comune é autorizzata ad installarlo d'ufficio ponendone a carico degli utenti interessati i costi.

Resteranno comunque escluse da tali impianti le utenze non domestiche (locali commerciali ,box ,garages ,etc.) ubicate al piano stradale e/o sottostradale.

Gli impianti di sollevamento ammessi sono esclusivamente quelli con autoclave e dovranno sottostare alle seguenti condizioni:

- * l'acqua erogata dalle condotte comunali dovrà essere immessa esclusivamente nel serbatoio di raccolta al servizio dell'autoclave e sempre al di sopra del pelo libero, in quanto non dovrà esistere alcun allaccio diretto tra la rete comunale e la rete interna dell'edificio in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature;

- * il serbatoio di accumulo dovrà avere le caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia igienico-sanitaria ed inoltre essere dotato di galleggiante, rubinetti di arresto, tubo di troppo pieno, areatore, appoggi, scarico con saracinesca ed indicatore di livello.

È proibito innestare lo scarico o il tubo di troppo pieno direttamente in qualsiasi tubazione o fogna. Essi dovranno essere liberi ed ispezionabili a vista e dovranno essere protetti in modo che sia impossibile il passaggio di corpi ed oggetti estranei dall'esterno. Tanto lo scarico che il tubo di troppo pieno dovranno scaricare in apposita vaschetta che immetta nella tubazione di scarico esterna anch'essa protetta a norma.

Tutte le apparecchiature dovranno essere collocate in apposito locale sufficientemente ampio ed illuminato ad esclusivo servizio dell'impianto, nella piena osservanza di quanto stabilito dalle normative vigenti, ivi compresa la rispondenza dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune in ogni caso non autorizza tecnicamente l'impianto, non risponde del suo funzionamento, né dei danni che potessero derivare a terzi per il suo esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare.

Resta inteso che il Comune, ove riscontrasse anomalie e/o irregolarità all'impianto autoclave, potrà ordinare con preavviso di 30 giorni la sospensione dell'utilizzo dell'impianto. Tutti gli impianti, pertanto, dovranno necessariamente essere uniformati a spese dell'utente alle prescrizioni stabilite dal Comune entro il termine di cui sopra,

termine dato dalla comunicazione che il Comune stessa farà pervenire agli interessati a mezzo raccomandata ed a loro spese.

Tutti i Condomini che utilizzano un impianto autoclave centralizzato (definito come sopra) correttamente installato a valle del contatore generale ed una rete idrica interna alla proprietà privata a norma e correttamente posata su terreno sciolto con diramazioni ai singoli immobili facilmente individuabili e manutenzionabili (cioè con accesso sempre ed in ogni momento consentito al personale preposto), potranno, dietro espressa richiesta e nel rispetto di quanto previsto all'Art.12, richiedere **al Comune**, l'attivazione di singoli contratti di somministrazione a nome dei singoli proprietari o inquilini/assegnatari aventi titolo.

In tal caso, e sempreché vengano sottoscritti i relativi singoli contratti di somministrazione dal 51% degli aventi titolo così come costituenti il Condominio stesso, **il Comune ad suo insindacabile giudizio**, installerà singoli contatori a servizio di ogni immobile, ivi inclusi quelli per i quali non sono stati sottoscritti i relativi singoli contratti ed i cui proprietari resteranno obbligati ad uniformarsi, in luogo idoneo per la lettura e per la manutenzione (mai all'interno dei singoli appartamenti) e fatturerà singolarmente i relativi consumi nei termini previsti dall'Art.32. Eventuali costi da sostenere per la normalizzazione dell'impiantistica, atta ad installare correttamente i singoli contatori, resterà a carico del Condominio medesimo; detti eventuali costi saranno fatturati secondo il Prezziario d'utenza allegato ed aggiornato annualmente.

Inoltre, al fine di scongiurare gli sprechi e di contabilizzare sempre tutta l'acqua effettivamente erogata, il Condominio, previa sottoscrizione di specifico contratto di somministrazione, dovrà obbligatoriamente farsi carico di corrispondere alla tariffa base il quantitativo di acqua eventualmente misurato in più dal contatore generale (posto normalmente al limite della proprietà privata ed a monte dell'impianto autoclave centralizzato) rispetto alla sommatoria dei consumi dei singoli contatori registrati nel medesimo periodo.

ART. 37 – ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE UTENZE IDRICHE CONDOMINIALI

Con distinto contratto da quello dell'utenza generale, l'Amministratore del Condominio, previa espressa autorizzazione dell'Assemblea Condominiale, può richiedere al Comune di stipulare una convenzione avente per oggetto l'assistenza specialistica rivolta alla individuazione e quantificazione dei consumi idrici dei singoli condomini, nonché rivolta alla ottimizzazione del servizio di erogazione e dei consumi.

Tale servizio verrà espletato esclusivamente sugli impianti a valle del regolare contatore generale e non inciderà sulla fatturazione dei consumi generali del Condominio; avrà pertanto valore indicativo nei rapporti tra l'Amministratore ed i singoli condomini.

Il costo del servizio, dipendente dalla tipologia di contatore divisionale installato e dalla tipologia dell'assistenza specialistica da fornire, sarà regolato dalla tabella allegata alla convenzione tipo e verrà fatturato in partita distinta direttamente nelle bollette dell'utenza generale condominiale. Tale costo non copre la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei tratti di rete privata a valle del contatore generale.

ART. 38 - PRESE ELETTRICHE DI TERRA

É assolutamente vietato servirsi delle tubazioni degli impianti interni ed esterni dell'acquedotto per prese elettriche di terra, senza eccezione alcuna.

Qualora si riscontrasse tale abuso il Comune provvederà al distacco di tali impianti e di conseguenza all'addebito di tutte le spese tecniche relative sostenute , senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che da tale fatto potessero derivare e salve infine le responsabilità penali.

ART. 39 - TARIFFE ANNUE CANONI E QUOTE FISSE

L'articolazione tariffaria varia, di anno in anno, sulla base delle indicazioni della tariffa media annua concordata con l'A.E.E.G. e sarà a disposizione dell'utenza presso gli Uffici Utenza e sul sito internet che verrà messo a disposizione

PARTE SECONDA: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art.74 del Decreto legislativo 03/04/2006 n.152, provenienti da:

- insediamenti di tipo residenziale;
- insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

L'Autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:

- a) acque reflue domestiche o civili
reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) acque reflue industriali
qualsiasi tipo di acque reflue scaricati da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli Articoli che seguono.

ART. 2 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.

L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica fognatura, nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche allegate al presente Regolamento.

Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, vengano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla Legge.

Presso gli uffici del Comune concessionaria verrà tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. Il Comune é tenuta a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

ART.3. CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del Dlgs n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile

sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:

- a) nella tabella 1 del citato D.lgs relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- c) nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
- d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto Dlgs, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

L'autorità competente per il controllo é autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto D.lgs, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non é comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico é fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto D.lgs, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.
- c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

- d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

ART. 4 -SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere, é vietato l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.

In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.

Il Comune però con provvedimento subordinato ad una verifica idraulica della rete nera ed ad una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera é vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

TITOLO II - L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 5 - NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOMANDA

La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.

Il Sindaco rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dal Comune.

Il Comune rimane obbligata a rilasciare all'Amministrazione Comunale, o direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzatorio urbanistico.

Per tutti gli insediamenti domestici civili, soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere, successivamente alla Concessione od Autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare al Comune una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia :

- Copia documento di identità;
- Copia della Concessione Edilizia;
- Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);
- Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.
- Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
- Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dal Comune (sempreché non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;
- Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi anche della tab. 3/A, dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:

- Copia documento di identità;
- Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione;
- Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
- Copia ricevute oblazione dovuta;
- Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in calce dal tecnico;
- Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;
- Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;

- dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi
- rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi anche della tab. 3/A, dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per tutti gli insediamenti industriali, deve essere richiesta l'Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art.125 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

L'allacciamento é subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezzario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune ed aggiornato annualmente.

Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.

Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

ART. 6 COMPETENZE

Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, é l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio ed allo scarico nella Pubblica fognatura, Autorizzazione che resterà di competenza del Sindaco.

Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Spetterà al Comune di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico é gestito esclusivamente dal Comune ed a spese dell'utente.

ART. 7 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

a) Insediamenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ente, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art.5.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art.5, l'Autorizzazione é concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie ed ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico é esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

b) Insediamenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali viene rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art.124 del Dlgs n.152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art.5.

L'Autorizzazione allo scarico é esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

ART. 8 – SVERSAMENTI IN FOGNATURA DI REFLUI AUTOTRASPORTATI

Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3 ,modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, non é ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente ,lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura é assolutamente vietato.

Le autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto ed autorizzare tali operazioni.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

ART. 9 – AMMISSIBILITÀ

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente é sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 10 – IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i.

Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.

Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pre-trattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti.

L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate.

Art. 11 - MODALITÀ E TEMPI DI ALLACCIAMENTO

I proprietari degli immobili, nonché Società o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.

I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murari.

Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art.5 e dopo che il Comune avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.

In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, il Comune trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

ART. 12 – AMMISSIBILITÀ

Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Dlgs n.152/06 e s.m.i.

ART. 13 – IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dall'Ente Gestore.

TITOLO QUINTO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art.14.- SCARICHI VIETATI

É vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli insediamenti allacciati. É in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 15 – SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.lgs 03 aprile 2006 n.152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

TITOLO VI - MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 16 – OPERE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA

In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento e delle norme tecniche allegate, atti anche al prelievo di opportuni campioni da analizzare.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.

Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

ART. 17 - ALLACCIAMENTI SU STRADE DOTATE DI RETE FOGNARIA

Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, é tenuta all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del "Prezziario d'utenza" in vigore.

Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dal Comune anche in via forfettaria.

ART. 18 - ALLACCIAMENTI SU STRADE PRIVE DI RETE FOGNARIA

Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, é a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.

Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stessa.

Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione (stabilita dal prezzario d'utenza), un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

Ove il Comune non vi provveda, l'utente potrà richiedere a sue spese che il Comune realizzi le necessarie opere di urbanizzazione, É comunque vietato ai richiedenti o a loro incaricati, realizzare con propri mezzi tratti di condotte ricadenti su aree pubbliche.

ART. 19 – PROPRIETÀ DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE

Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà Comunale.

A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.

Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprietà privata, pur rimanendo di proprietà del Comune, sarà gestito direttamente dall'utente; in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, sempre situati in proprietà privata, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato a cura del Comune ed a spese dell'utente.

Qualora posizionato all'esterno della proprietà privata e cioè in ambito pubblico sarà gestito a cura e spese del Comune, fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente.

Rimane comunque in facoltà del Comune il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata.

Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.

Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

ART. 20 - ALLACCIAMENTI CON SOLLEVAMENTO

Quando é impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire solo dopo approvazione tecnica **del Comune**.

Per le prescrizioni tecnico-esecutive si rimanda all'Allegato 1 punto 3 del presente Regolamento.

ART. 21 – CONTRIBUTO DI ALLACCIO

La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.5 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di istruttoria , come stabilito dall'allegato prezzario per lavori acquedottistici e fognari, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.

Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.

Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruttoria pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

ART. 22 - MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, così come definito all'art.20, é esclusivamente gestita dal Comune, che se ne assume tutti gli oneri.

L'utente é responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.

Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza del Comune venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente.

ART. 23 – ISPEZIONE E SOPRALLUOGHI

Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare :

- le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
- la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
- la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

TITOLO VII - CANONE

ART. 24 – CANONI DOVUTI PER GLI SCARICHI CIVILI

Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione é accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata é rapportato al 100 % del volume effettivamente prelevato.

Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:

- per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua individuato in 70 mc/persona;
- per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio pro-capite su base annua individuato in 70 mc/persona; al;
- per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento;

per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

ART. 25 CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. Il Comune provvederà ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza di almeno una volta l'anno i cui costi saranno addebitati all'utente sulla base dei prezzi evidenziati nel prezzario vigente al momento del prelievo.

Sempreché siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Dlgs 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24/05/1977 ed eventuali Norme successive, restano esclusi dal pagamento i reflui provenienti dai

seguenti insediamenti:

- 1) uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parrucchiere, palestre ed impianti sportivi.

Il superiore elenco 1) potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.

Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:

- 2) ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
- 3) laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Dlgs 03/04/06 n.152 e s.m.i.

I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimico-biologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art.125 del D.lgs n.152/06.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione é accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

TITOLO VIII - SANZIONI E CONTENZIOSO

ART.26 – INADEMPIENZE RELATIVE AL REGOLAMENTO

Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.

In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.

Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.

Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni conseguenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

ART. 27 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune é l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i presidi sanitari della A.U.S.L e/o della Divisione Ecologia del Comune, trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.

Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. 25 punti 1 e 3 del presente Regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre

appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

TITOLO IX - NORME FINALI

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i Regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 29 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà vigente a far data dalla ripresa degli impianti.

Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.

P A R T E T E R Z A: ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI, FOGNARI E ATTIVITÀ VARIE

DEFINIZIONI

Si intendono allacci, e per questi sono di seguito riportati i relativi concorsi delle spese a carico dell'utente, i tratti terminali di rete di acquedotto (diramazione dalla rete Pubblica sino al contatore incluso) e fognatura (innesto su pozzetto stradale Pubblica sino al pozzetto sifonato incluso) che solitamente non superano la lunghezza di circa ml 30-35.

Per lavori normalmente rientranti in tali distanze, al fine di poter mettere in condizioni gli utenti di corrisponderne in maniera chiara i contributi dovuti, si adotteranno i diritti contrattuali ed i contributi di allacciamento i cui prezzi unitari saranno definiti con deliberazione della Giunta Comunale. I relativi prezzi unitari restano soggetti ad automatica revisione annuale sulla base degli indici ISTAT sul costo medio della vita (l'indice di riferimento iniziale é quello relativo all'1/01/1992).

Per lunghezze di allaccio superiori a 30-35 ml e per altri lavori particolari, si potrà fare comunque riferimento al vigente Prezziario Generale per le Opere Pubbliche per la Regione Siciliana per tutte le voci previste in tale prezziario.

I lavori di allacciamento tipo, che comprendono la fornitura, la posa ed ogni maestranza per dare l'allaccio completo e rifinito e a perfetta regola d'arte (ripristini di asfalto, marciapiedi, muri, etc. inclusi), sono ricavati sulla base di voci di allaccio tipo forfettizzate per ml. desumibili dalla Sez.2 dalla pos. di riferimento 22 alla pos. 31.

In caso di diramazioni di allaccio tipo inferiori ai 2,50 ml per la valutazione dei corrispettivi si farà riferimento ai singoli prezzi elementari di dettaglio previsti in appresso nella Sez.3 e/o eventualmente ai prezzi elementari vigenti del Prezziario Regionale per le Opere Pubbliche per la Regione Siciliana.

I lavori non propriamente definibili come allacciamenti tipo, sono ricavati sulla base di voci elementari forfettizzate di dettaglio desumibili dalla Sez.3 dalla pos. di riferimento 32 alla pos. 55.

Considerato l'incremento aggiuntivo degli oneri sostenuti per l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste del D.Lgsl81/08 e successive, misure comunque atte a garantire una maggiore sicurezza dei cantieri e del personale ivi operante, si dovrà tener presente dei costi fissi e nella fattispecie:

* sino a 8,00 ml. per lavori acquedotto (rif. pos. prezz. forfettizzato n. 22, 24 e 26),

* sino a 4,00 ml. per fognatura (rif. pos. prezz. forfettizzato n.28 e 30).

Tali costi fissi, essenzialmente costituiti dai maggiori oneri per impiego di maestranze e mezzi per la redazione, verifica, controllo ed attuazione dei piani di sicurezza previsti dal citato D.Lgs 81/2008 e successive, rappresentano di fatto oneri aggiuntivi sull'apertura di ogni cantiere.

Rimarrà in facoltà del Comune allacciare una determinata utenza adoperando sistemi e/o materiali differenti purché rispondenti alle norme di Legge in materia di tutela sanitaria.

Allegato 1

NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI INTERNI ALLE PROPRIETÀ PRIVATE

1) IMPIANTI INTERNI

- 1/a) Tubi di scarico dell'impianto igienico sanitario di ciascun servizio verranno posti sotto traccia escludendo tassativamente innesti a T , curve e gomiti, tranne che per il recapito finale nella colonna montante dove sarà installata necessariamente una braga a 45°.
Lo scarico della tazza W.C. recapiterà direttamente nella colonna montante; le condotte di scarico degli altri pezzi sanitari, prima del definitivo allaccio alla colonna montante, confluiranno in un barilotto sifonato ispezionabile posto a pavimento e facilmente accessibile.
- 1/b) Tutti i pezzi sanitari avranno in dotazione un proprio sifone e saranno in genere collegati ad un impianto di areazione sottotraccia ad anello per evitare la fuoriuscita di cattivi odori.
- 1/c) Le tubazioni di cui al punto 1/a) e 1/b) dovranno essere di PVC grigio o arancione, o di PEAD (polietilene ad alta densità ma limitatamente ai tratti a valle delle colonne discendenti), o di altro materiale rispondente alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria. Saranno poste in opera a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme tecniche suggerite dalle stesse case costruttrici e nel rispetto delle eventuali vigenti Norme.
- 1/d) Le colonne montanti di scarico, di diametro opportunamente calcolati in relazione alle funzioni e all'utenza e comunque non inferiore a cm. 10 di diametro interno, saranno realizzate preferibilmente con tubazioni di gres ceramico con giunto poliuretano, o in ghisa sferoidale, o in materie plastiche di cui all'art. 1/c) a condizione che siano riconosciuti dal progettista idonee sia per la tenuta alle pressioni statiche e dinamiche, sia per la resistenza alle alte temperature ed agli acidi e comunque a liquidi corrosivi in genere.
Dovranno essere opportunamente ancorate a parete o a soffitto (nel caso di scantinati) con collarini che garantiscano la connessione dei giunti; saranno controfoderate in muratura e in corrispondenza delle braghe, verranno preferibilmente dotate di sportelli a chiusura stagna, o tappi a chiusura stagna, che ne permettano l'ispezione per l'individuazione di eventuali perdite.
Le colonne montanti dovranno altresì essere provviste di prolungamento oltre l'ultimo solaio di copertura con tubazioni di diametro non inferiore a 60 mm.
- 1/e) Particolari accorgimenti dovranno essere adottati nei locali scantinati, dove l'impianto viene generalmente ancorato a soffitto, in modo da evitare rotture o sconnesione dei giunti e braghe a causa della pressione dinamica.
- 1/f) Servizi igienici corrispondenti, nei vari piani, reca-piteranno nella stessa colonna montante di scarico; servizi igienici non corrispondenti recapiteranno in colonne montanti di scarico separate; servizi igienici per singole unità familiari ,ad un solo piano terra, avranno il proprio scarico fognante direttamente collegato con un pozzetto di ispezione sifonato esterno definito "a base di colonna".
Tutte le colonne montanti di scarico confluiranno in un pozzetto sifonato esterno a piano marciapiede definito "a base di colonna", distinto dal pozzetto sifonato di consegna (realizzato dal Comune a spese del richiedente).

- 1/g) Ogni pozzetto "a base di colonna" che non sia il pozzetto sifonato di consegna, adeguatamente calcolato, prefabbricato o realizzato in opera, in cemento o in muratura di mattoni pressati con pareti interne intonacate a superficie liscia, conterrà di solito un pezzo speciale, preferibilmente in gres o PVC, ispezionabile dello stesso diametro della colonna montante, cui verrà collegata la condotta di areazione con sfiato oltre il piano terrazzo, copertura a tetto, opportunamente collegata in corrispondenza di ogni piano alla colonna montante di scarico. Uguale condotta di areazione con sfiato dovrà essere realizzata in corrispondenza delle colonne montanti eventualmente ubicate non in contiguità dei muri perimetrali esterni. Il telaio e chiusino del pozzetto a "base di colonna", preferibilmente in ghisa, avranno dimensioni tali da permettere l'ispezione e l'eventuale disotturazione.
- 1/h) Ogni pozzetto "a base di colonna" sarà collegato con una condotta fognante con dimensioni e pendenza adeguate che recapiterà nell'ultimo pozzetto di ispezione eventualmente con braga a 45° all'interno dell'area privata, prima del definitivo collegamento con il pozzetto sifonato di consegna, posto solitamente al limite interno dell'area privata, alla più vicina ed idonea condotta della Pubblica fognatura.
- 1/i) È tassativamente vietato l'uso di T, di gomiti e di qualsiasi anomala connessione alla rete fognante interna. Nei punti di confluenza, di deviazione dall'asse principale, di salto etc., verranno sempre posizionati pozzetti di ispezione non sifonati, con le stesse caratteristiche di cui al punto 1g). I pozzetti di ispezione dovranno comunque interrompere tratti di rete fognante lunghi non oltre i mt. 25.00. Qualora i pozzetti di ispezione dovessero ricadere in zone carrabili, i telai e i chiusini dovranno essere di ghisa sferoidale e resistenti al carico assiale ammissibile per automezzi pesanti previsto dalle vigenti normative.

2) QUOTE DEI FABBRICATI

- 2/a) La quota di calpestio del piano terreno dei nuovi fabbricati o di fabbricati preesistenti di cui si chiede la concessione edilizia o l'autorizzazione alla ristrutturazione, sarà condizionata dalla possibilità di smaltimento dei liquami nella fogna Comunale. Ciò deve avvenire o dinamicamente o, eccezionalmente nei casi di comprovata difficoltà, con l'ausilio delle centrali di sollevamento opportunamente dimensionate alla bisogna.
- 2/b) In considerazione del fatto che la condotta fognante Comunale ha il piano di scorrimento mediamente un metro e cinquanta sotto il piano stradale e che, nei momenti di maggior afflusso di liquami il livello potrebbe alzarsi all'interno dei pozzetti sifonati di consegna, la condotta (o le condotte) privata di allaccio allo stesso pozzetto di consegna dovrà essere innestata, ove possibile, cm 60 almeno al di sopra del piano di scorrimento della fogna Comunale.
- 2/c) La condotta privata di allaccio di cui al precedente punto 2/b), partendo quindi dall'innesto al pozzetto di consegna (realizzato dal Comune), con la pendenza minima dell'1% a salire verso l'utenza, condiziona la quota di impostazione del fabbricato. La profondità minima di scorrimento della rete fognante sarà di cm 60 sotto il piano di calpestio.

3) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

3/a) Qualora non sussistano le condizioni per smaltire a gravità i liquami fognanti, gli utenti sono obbligati a realizzare impianti di sollevamento con apparecchiature elettromeccaniche e condotte forzate adeguatamente calcolate.

3/b) L'impianto di sollevamento da realizzare in cemento armato con strutture antisismiche, comprenderà una vasca di accumulo posizionato ad una profondità tale da permettere il dovuto pescaggio per il corretto funzionamento delle pompe di sollevamento e spinta; dovrà comunque essere garantito il perfetto funzionamento dell'impianto allo scopo di evitare eventuali inconvenienti igienici dovuti al fermo delle apparecchiature elettromeccaniche, si fa obbligo pertanto di dotare l'impianto di almeno due pompe che funzionino alternativamente l'una di riserva all'altra.

La vasca di accumulo a tenuta stagna dovrà avere una capacità tale da garantire l'accumulo dei liquami fognanti, in caso di interruzione della forza motrice, o per qualsiasi altra causa, per un periodo di tempo non inferiore a 48 ore, ed inoltre essere fornito di sistema di allarme visivo.

3/c) La condotta forzata, opportunamente dimensionata, dovrà essere o di ghisa sferoidale, o di acciaio, o di P.V.C., o di PEAD con pressione nominale almeno doppia di quella necessaria per l'esercizio.

Condotte forzate per grosse utenze dovranno essere ben fissate nella loro sede con plinti o selle di ancoraggio.

3/d) Tutte le apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere realizzate secondo le norme vigenti di prevenzione infortuni.

L'impianto dovrà essere dotato di sistema di areazione con sfiato oltre la copertura del fabbricato utente, con particolare attenzione alla evacuazione dei gas di fermentazione.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to MANIGRASSO MARIA

Il Consigliere anziano

F.to BURGIO PAOLO

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Spagna Anna

=====
Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal 06-04-2017 al 20-04-2017 col n. 464 del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Spagna Anna

=====
Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Spagna Anna

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 06-04-2017 al giorno 20-04-2017 , ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 21-04-2017

IL MESSO

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Spagna Anna

=====
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 17-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Spagna Anna

=====
E' copia conforme all'originale
Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spagna Anna